



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 30/04/2016

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO SOCIALE SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE SRL - S.A.S.O.M. SRL

Il giorno **30/04/2016**, alle ore **9:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, **DEL BEN DANIELE**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Assessori esterni: partecipa **LIBERALI MARIO**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE MARIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
MARELLI CHIARA
CAPOTI FRANCESCO
VEDOVATI MAURIZIO F.M.
CIRELLA MICHELE
BIELLI ORIETTA
MORELLI MARCO
RADICI UMBERTO
TOSCANO FRANCO MARIA**

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Presidente della S.A.S.O.M. S.r.l., Dott. Gianmario Savoia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Rosate è socio della S.A.S.O.M. S.r.l. con una quota pari al 14,45% del capitale sociale, pari a euro 290.757,58;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la Legge 7 agosto 2015 n. 124 contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che rinvia a decreti legislativi di semplificazione sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e sui servizi pubblici locali di interesse economico generale in corso di emanazione;

Visti gli articoli 147 quater e 147 quinquies d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in materia di controllo strategico sui servizi erogati, controlli sulle società partecipate e controllo sugli equilibri finanziari;

Viste la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Visto; l'art. 1, co. 672, L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), in tema di composizione degli organi amministrativi e di compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni;

Vista la decretazione d'urgenza per il rilancio economico e sociale, la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, la riorganizzazione dei servizi pubblici locali, all'art. 3 bis d.l. 13.08.2011 n. 138; all'art. 4 d.l. 6.07.2012 n. 95; all'art. 23 d.l. 24 aprile 2014 n. 66;

Visto il Programma di riordino e razionalizzazione delle società controllate dalle amministrazioni locali adottato dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa pubblica il 7 agosto 2014, ai sensi dell'art. 23 d.l. 24 aprile 2014 n. 66, reso operativo e vincolante per gli Enti locali con L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, co. 611-612;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;

Considerato che anche le società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi affidati secondo criteri di economicità e di efficienza;

Visto il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli Enti locali, avviato a decorrere dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, co. 611-612, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che tiene conto, in particolare, del criterio del contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Richiamate le disposizioni legislative in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice di cui alla L. 6.11.2012 n. 190 e al d.lgs. 8.04.2013 n. 39;

Ravvisata in relazione alla richiamata normativa, l'opportunità di aggiornare lo Statuto sociale della S.A.S.O.M. S.r.l. con particolare riferimento agli articoli dedicati all'oggetto sociale, ai compiti, ai poteri, agli obblighi, alla composizione e ai compensi dell'organo amministrativo, al diritto di recesso, agli strumenti di rendicontazione e di attuazione del c.d. "controllo analogo congiunto" da parte degli Enti Pubblici soci della S.A.S.O.M. S.r.l.;

Considerato che, a tal fine, è stata elaborata una proposta di revisione dello Statuto sociale secondo la procedura prevista dai vigenti atti societari;

Preso atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del 9 aprile 2016 del testo di Statuto sociale, così come esaminato e modificato dal Comitato di Indirizzo e Controllo della S.A.S.O.M. S.r.l. nelle sedute del 13 febbraio 2016 e del 19 marzo 2016, a modifica dello Statuto approvato il 1 ottobre 2014, con conseguente caducazione del Regolamento per il controllo analogo sulla società partecipata approvato il 31 maggio 2013;

Ravvisata l'opportunità di aggiornamento dello Statuto sociale, anche in vista del previsto rinnovo degli organismi societari di amministrazione e di controllo, nonché dell'approssimarsi della scadenza dei contratti di servizio tra la S.A.S.O.M. S.r.l. e gli Enti Pubblici soci;

Ritenuto, pertanto, di approvare il testo dello Statuto sociale di S.A.S.O.M. S.r.l., così come deliberato dall'Assemblea dei soci del 9 aprile 2016, allegato **A** alla presente delibera, e di dare mandato al Sindaco e all'Amministratore Unico di S.A.S.O.M. S.r.l. per tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e necessari di competenza della società, con le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, co. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dopo ampia discussione, con l'intervento dei Consiglieri Sigg. Franco Maria Toscano, Orietta Bielli, Marco Morelli, Umberto Radici, e risposte da parte del Sindaco Presidente e del Presidente S.A.S.O.M. S.r.l. Dott. Gianmario Savoia, come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti n. 13 Consiglieri comunali

Votanti n. 13 Consiglieri comunali

Con votazione unanime espressa in forma palese dagli 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) Di approvare la revisione allo Statuto della Società Ambiente del Sud Ovest Milanese, S.A.S.O.M. S.r.l., secondo il testo composto da n. 36 articoli, allegato **A** alla presente delibera;
- 3) Di conferire mandato al Sindaco e all'Amministratore Unico di S.A.S.O.M. S.r.l. per tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e necessari di competenza della società, con le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000

Alle ore 12:35 la seduta è tolta.

Il Sindaco Presidente fa un saluto generale di fine legislatura ringraziando tutti i Consiglieri Comunali che hanno lavorato per Rosate. Si augura che la campagna elettorale si svolga all'insegna del rispetto che non è mai mancato in questi ultimi anni.

Un saluto ed un ringraziamento a tutta l'Amministrazione Comunale anche da parte dei Consiglieri Orietta Bielli e Marco Morelli.



ALL. A.
Allegato delibera C.C./G.M.
n. 20 del 30/4/2016

Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese s.r.l.

Sede Sociale ed Amministrativa:

Via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (MI) – Italia

Tel. 02.908.99.285 Fax 02.908.99.293 www.sasom.it e-mail: segreteria@sasom.it

STATUTO SOCIALE

Approvato nell'Assemblea dei Soci del 9 aprile 2016

Gestione Associata del servizio pubblico di igiene ambientale

SOMMARIO

TITOLO I:

- **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO**

TITOLO II:

- **CAPITALE SOCIALE**

TITOLO III:

- **ASSEMBLEA DEI SOCI**

TITOLO IV:

- **ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO**

TITOLO V

- **ORGANO AMMINISTRATIVO**

TITOLO VI:

- **ORGANI DI CONTROLLO**

TITOLO VII:

- **BILANCIO E UTILI**

TITOLO VIII:

- **RECESSO – SCIoglimento – FORO COMPETENTE**

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

ART. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti Pubblici, denominata:

“Società Ambiente del Sud Ovest Milanese”,
siglabile **S.A.S.O.M. S.r.l.**

La società rappresenta una diramazione organizzativa degli Enti Pubblici soci, impiegata per lo svolgimento del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci, nell'ambito territoriale del Sud Ovest milanese.

La società è priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionale distinte da quelle degli stessi Enti Pubblici soci, i quali esercitano congiuntamente un controllo amministrativo di tipo gerarchico sugli organi e sugli atti societari, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società informa la propria attività ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, e mira al conseguimento degli obiettivi di gestione integrata dei rifiuti posti dall'ordinamento giuridico europeo e nazionale.

Art. 2 Sede Sociale

La Società ha sede nel Comune di Gaggiano, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp.att. c.c.. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, unità locali operative, rappresentanze, uffici, depositi e stabilimenti.

Art. 3 Durata della Società

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, nei termini di legge.

Art. 4 Oggetto Sociale

1. La società opera secondo il modello dell'“*in house providing*” e ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di interesse economico generale a rete di igiene ambientale, prevalentemente a favore degli Enti Pubblici soci.

In particolare la società svolge le seguenti attività:

- raccolta differenziata e indifferenziata, domiciliare “porta a porta” e stradale “a cassonetti”, dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani;
 - trasporto dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani ai centri di raccolta, recupero e smaltimento;
 - smaltimento dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani;
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti mercatali;
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
 - lavaggio cassonetti;
 - gestione dei centri di raccolta comunali, ivi compreso il servizio di guardiania;
 - attività di raccolta domiciliare e “a contenitore”, di trasporto e di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi conto terzi, all’interno del bacino sociale di riferimento;
 - gestione integrata dei rifiuti, ai sensi di legge;
 - pulizia e manutenzione del verde pubblico;
 - spazzamento meccanizzato e pulizia manuale delle strade;
 - pulizia delle aree mercatali;
 - servizi cimiteriali;
 - espurgo pozzi neri e manutenzione reti fognarie;
 - espurgo pozzetti stradali;
 - bollettazione, liquidazione, accertamento e riscossione di canoni e tariffe per i servizi pubblici affidati;
 - telecomunicazioni e sistemi informativi utili al controllo della produzione dei rifiuti e della relativa tariffazione;
 - studi, ideazioni e realizzazioni per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e del loro smaltimento, nonché di sistemi integrati di incentivazione per la diminuzione della produzione di rifiuti e per la valorizzazione dell’ambiente;
 - gestione e manutenzione dei reticoli idrografici di competenza degli Enti Pubblici soci;
 - servizi tecnico-amministrativi e di manutenzione, di supporto al servizio di igiene ambientale;
 - derattizzazione, disinfezione, disinfestazione;
 - demuscazione;
 - diserbo chimico;
 - pubbliche affissioni e rimozione delle stesse;
 - cancellazione scritte;
 - manutenzione strade e segnaletica.
2. La società può altresì svolgere attività strettamente necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- compiere operazioni commerciali, finanziarie e industriali;
 - partecipare a pubblici appalti;
 - stipulare contratti di affidamento, convenzioni o accordi con altri enti, società, associazioni, fondazioni o consorzi, vincolati per legge o per statuto a essere a totale

capitale pubblico e aventi oggetto analogo, affine, strumentale o, comunque, connesso al proprio;

- bandire procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'attività "prevalente", da svolgersi in favore degli Enti Pubblici soci, richiesto dal modello dell'"*in house providing*", oltre l'ottanta per cento (80%) dell'attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti Pubblici soci e dalle persone giuridiche da questi controllate. A tal fine si applicano i criteri previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea ed elaborati dalla giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea.

Art. 5 Domiciliazione

Il domicilio degli Enti Pubblici soci, dell'Amministratore Unico, dei sindaci, dei revisori e dei liquidatori, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese, in cui risulteranno altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di telefax dei medesimi soggetti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Art. 6 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 290.757,58 (euro duecentonovantamilasettecentocinquantasette virgola cinquantotto), diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale è interamente detenuto dagli Enti Pubblici soci.

3. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione per la sottoscrizione da parte di terzi non soci, purché Enti Pubblici e previo gradimento espresso in Assemblea. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso degli Enti Pubblici soci che non abbiano consentito alla decisione di aumentare il capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci.

4. Le somme versate dagli Enti Pubblici soci a favore della società in conto finanziamento soci ovvero per altro titolo non saranno produttive di interessi, anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati dagli Enti Pubblici soci in modo non proporzionale alle rispettive quote sociali e, comunque, salvo patto contrario risultante da contratto scritto tra la società e l'Ente Pubblico socio.

Art. 7 Clausola limitativa alla circolazione delle quote

1. Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente a Comuni, Province ed altri Enti Pubblici previo gradimento assembleare, con divieto di trasferimento a privati.

2. Qualora un Ente Pubblico socio intenda trasferire quote sociali ovvero i diritti di opzione sul capitale sociale in caso di aumento del capitale, deve previamente dare comunicazione dell'offerta agli altri Enti Pubblici soci mediante invio all'Amministratore Unico di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata), specificando il soggetto o i soggetti di cui al comma 1 disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e i servizi che si intendono affidare alla società. Entro dieci giorni dal ricevimento, l'Amministratore Unico deve darne comunicazione scritta (con le stesse modalità) a tutti gli Enti Pubblici soci. Gli Enti Pubblici soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro trenta giorni dalla comunicazione devono comunicare all'Amministratore Unico la propria volontà di acquistare in tutto o in parte le quote messe in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L'Amministratore Unico ne dà comunicazione al socio cedente, con le stesse modalità, entro dieci giorni.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Ente Pubblico socio, la partecipazione offerta spetterà agli Enti Pubblici soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a esso spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli Enti pubblici soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Se nessun Ente Pubblico socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che:

- il trasferimento si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;
- il corrispettivo del trasferimento non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione dell'intenzione di alienare o trasferire la propria partecipazione;
- il soggetto a cui favore è stato effettuato il trasferimento sia quello indicato nella predetta comunicazione e abbia ottenuto il gradimento ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse, rende necessaria la ripetizione della procedura di prelazione.

4. Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 Convocazione Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico con avviso trasmesso con

lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi posta elettronica certificata e telefax), almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e fatto pervenire al domicilio degli Enti Pubblici soci.

2. Per i casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata, con le stesse modalità, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. Nei casi di impedimento dell'Amministratore Unico, di cui all'art. 23 del presente Statuto, l'Assemblea è convocata, con le modalità di cui ai precedenti comma 1 e 2, da un Ente Pubblico socio.

4. L'Assemblea è convocata nei casi di cui agli artt. 17 e 18 del presente Statuto.

5. L'Assemblea può essere convocata nelle sede sociale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio degli Enti Pubblici soci.

6. In ogni caso, l'Assemblea è validamente costituita quando, anche senza formale convocazione, è rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e i sindaci siano presenti o, comunque, informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Art. 9

Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea tutti gli Enti Pubblici soci nella persona del rappresentante legale *pro tempore*.

2. Il voto di ciascun Ente Pubblico socio vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

Art. 10

Deleghe degli Enti Pubblici soci

1. Il rappresentante legale dell'Ente Pubblico socio può liberamente farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita ad altra persona titolare di carica dell'Ente medesimo o di altro Ente Pubblico socio.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

Art. 11

Presidenza e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua mancanza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina a maggioranza dei presenti un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

4. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 12

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi del presente articolo, rappresenta tutti gli Enti Pubblici soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità alla legge e al presente Statuto vincolano tutti gli Enti Pubblici soci.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, in relazione all'assemblea ed ai quorum costitutivi e deliberativi della stessa si applicano l'art. 2479, comma 1, c.c. e l'art. 2479 bis, comma 3, c.c.

3. Sono, inoltre, riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea le decisioni in materia di:

- modifiche dello Statuto concernenti l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli Enti Pubblici soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto di cui al Titolo IV del presente Statuto;

- nomina, durata, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri e dei compensi dell'Amministratore Unico;

- approvazione del bilancio d'esercizio e distribuzione degli utili;

- adozione dei provvedimenti conseguenti al controllo sul bilancio e sull'attuazione degli obiettivi strategici;

- approvazione del piano previsionale di gestione;

- approvazione dello schema tipo di contratto di servizio;

- approvazione delle operazioni di leasing, assunzioni di garanzie, finanziamenti e mutui, non previsti nel piano previsionale di gestione;

- acquisizione o dismissione di aziende e/o rami di azienda;

- compravendita di partecipazioni, costituzione di società, consorzi, associazioni, fondazioni ed enti, affidamenti diretti, stipulazioni di convenzioni e accordi, indicazione di procedure a evidenza pubblica, partecipazione a pubblici appalti;

- investimenti mobiliari superiori a euro 200.000,00 (euro duecentomila) non previsti nel piano previsionale di gestione;

- investimenti immobiliari non previsti a piano previsionale di gestione;

- assunzione di impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila) non previsti nel piano previsionale di gestione;

- determinazione della dotazione organica e del piano triennale delle assunzioni;

- adozione di incarichi esterni e consulenze singolarmente superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila) non previsti nel piano previsionale di gestione;

4. In relazione alle materie elencate al comma 3, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Enti Pubblici soci che rappresentano almeno il settanta per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole degli Enti Pubblici soci che rappresentano almeno il sessanta per cento dell'intero capitale sociale.

Art. 13

Delibere di approvazione del Bilancio

1. Il bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto è

presentato dall'Amministratore Unico agli Enti Pubblici soci almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente all'ordine del giorno la sua approvazione.

2. L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2364 c.c..

Art. 14 Verbale dell'Assemblea

Le delibere dell'Assemblea devono constare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c. firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, il cui intervento è previsto dalla legge o ritenuto opportuno dal Presidente.

Ciascun Ente Pubblico socio ha diritto di far allegare al verbale le proprie dichiarazioni presentate per iscritto al Segretario in Assemblea.

TITOLO IV ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO ANALOGO

Art. 15 Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

1. Gli Enti Pubblici soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società attraverso:

- a) la previsione di quorum qualificati per l'adozione delle decisioni strategiche in sede assembleare;
- b) la concertazione con l'Amministratore Unico degli atti previsionali programmatici, esprimendo pareri obbligatori e vincolanti;
- c) l'attribuzione a singole categorie di Enti Pubblici soci di particolari diritti di amministrazione corrente della società;
- d) il contratto di servizio;
- e) lo scambio di flussi informativi;
- f) il controllo sulla qualità dei servizi erogati e sul rispetto degli standard tecnici, quantitativi e qualitativi definiti nel contratto di servizio;
- g) le azioni di auditing presso le sedi sociali e i luoghi di prestazione dei servizi;
- h) il controllo di ogni singolo Ente Pubblico socio sulla gestione della società.

Art. 16 Atti previsionali programmatici – Concertazione del piano previsionale di gestione

1. Tutti gli Enti Pubblici soci concorrono alla formazione del piano previsionale di gestione insieme all'Amministratore Unico che ne redige la proposta.

2. Il piano previsionale di gestione è il documento in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione societaria secondo il criterio

economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis c.c..

3. Il piano previsionale di gestione contiene una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico degli Enti Pubblici soci e degli eventuali altri committenti, per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione. Nel piano previsionale di gestione viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra i predetti Enti Pubblici soci e la società, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio o dalle convenzioni in essere.

4. Al piano previsionale di gestione devono essere allegati i piani degli investimenti mobiliari e immobiliari e delle manutenzioni in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare.

5. Il piano previsionale di gestione così redatto è trasmesso via posta elettronica certificata a tutti gli Enti Pubblici soci dall'Amministratore Unico, il quale con la medesima comunicazione convoca gli Enti Pubblici soci presso la sede sociale non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla trasmissione della proposta di piano previsionale di gestione, al fine di concertare la predisposizione del documento da presentare all'approvazione dell'Assemblea. L'iter di predisposizione del piano previsionale di gestione è avviato in tempo utile per addivenire all'approvazione del documento prima dell'inizio dell'esercizio cui fa riferimento.

6. In sede di concertazione del piano previsionale di gestione, l'Amministratore Unico recepisce il parere obbligatorio e vincolante degli Enti Pubblici soci che può essere favorevole o avanzare motivata richiesta di modifica.

7. Il parere è regolarmente adottato con il voto favorevole degli Enti Pubblici soci che rappresentano almeno il sessanta per cento dell'intero capitale sociale. Il mancato intervento in sede di concertazione del piano previsionale di gestione, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, sarà da intendersi quale espressione di parere favorevole alla proposta di piano previsionale di gestione.

8. L'iter di concertazione tra gli Enti Pubblici soci e l'Amministratore Unico si applica anche nelle ipotesi in cui è necessario approvare operazioni che si discostano dal piano previsionale di gestione approvato, consistenti in:

a) operazioni di leasing, assunzioni di garanzie, finanziamenti e mutui;

b) investimenti mobiliari superiori a euro 200.000,00 (euro duecentomila);

c) investimenti immobiliari;

d) impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore a euro 50.000,00 (euro cinquantamila);

e) adozione di incarichi esterni e consulenze singolarmente superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila).

9. Il piano previsionale di gestione e gli scostamenti di cui ai precedenti comma sono soggetti ad approvazione assembleare in base al disposto dall'art. 12, comma 3, del presente Statuto.

Art. 17

Diritti speciali di amministrazione spettanti a singole categorie di Enti Pubblici soci

1. Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. sono attribuiti a singole categorie di Enti Pubblici soci particolari diritti di amministrazione, attraverso i quali è attuata una gestione ordinaria della società ed è esercitato in via continuativa un controllo sulla stessa.

2. A tal fine, gli Enti Pubblici soci che detengono una partecipazione pari o inferiore al dieci per cento del capitale sociale e quelli che detengono una partecipazione superiore scelgono tra gli stessi, rispettivamente: i primi, tre Enti Pubblici soci; i secondi, due Enti Pubblici soci. Le modalità di designazione devono essere identiche e concordate tra tutti gli Enti Pubblici soci nel rispetto del criterio di rotazione. Ciascun Ente Pubblico socio designato interviene in persona del suo rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto.

3. Gli Enti Pubblici soci designati ai sensi del comma precedente sono convocati dall'Amministratore Unico con periodicità almeno bimestrale.

4. Gli Enti Pubblici soci designati hanno il potere di formulare proposte, indirizzi e pareri vincolanti sugli atti di gestione ordinaria della società posti all'ordine del giorno degli incontri di cui al comma precedente. Gli Enti Pubblici soci designati possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno della trattazione di specifici argomenti.

5. Gli Enti Pubblici soci designati esprimono altresì pareri preventivi obbligatori e vincolanti in relazione a:

- indicatori di qualità dei servizi soggetti a specifici standard (ad es. percentuali di frazioni estranee per le raccolte dei prodotti avviati a recupero);

- modalità di svolgimento delle raccolte;

- misure volte al miglioramento dei servizi ed eventuali proposte sanzionatorie.

6. Le proposte, gli indirizzi e i pareri sono resi a maggioranza assoluta degli Enti Pubblici soci designati intervenuti, secondo voto capitaro.

7. Gli esiti delle riunioni constano da sintetici verbali redatti da uno dei presenti e sono trasmessi, anche tramite posta elettronica, a tutti gli Enti Pubblici soci.

8. Rientra tra i diritti speciali di amministrazione degli Enti Pubblici soci designati anche il potere di chiedere la convocazione dell'Assemblea e di scegliere gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 18 Contratto di servizio

1. Ciascun Ente Pubblico socio esercita un ruolo rilevante sul frammento di gestione relativo al servizio erogato nel proprio territorio mediante:

- la facoltà di integrare lo schema tipo di contratto di servizio approvato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, nei limiti delle risorse da impiegare;

- la richiesta all'Amministratore Unico di informazioni relative alla qualità dei servizi erogati e ai disservizi registrati nel proprio territorio;

- la richiesta all'Amministratore Unico di dati di carattere tecnico-amministrativo in relazione al servizio prestato nel proprio territorio;

- la richiesta all'Amministratore Unico di analisi relative alle difficoltà di rispetto dei tempi di erogazione dei servizi affidati dall'Ente Pubblico socio.

2. In relazione all'esito delle richieste, all'Ente Pubblico socio è accordato il potere di chiedere la convocazione dell'Assemblea e di scegliere gli argomenti da porre

all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 19 **Flussi informativi**

1. L'Amministratore Unico, affinché gli Enti Pubblici soci possano esercitare congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, relaziona agli Enti Pubblici soci due volte l'anno sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, nonché sull'andamento della gestione della società, attraverso reports in cui sono riportati:

- a) elenco dei servizi erogati suddivisi per tipologia, con indicazione del beneficiario, del numero degli interventi, del corrispondente valore economico e delle tariffe unitarie applicate;
- b) elenco dei servizi erogati con indicazione dei costi per categorie omogenee di attività e dei costi di smaltimento per singolo Ente Pubblico socio;
- c) numero delle risorse umane in carico alla società, distinte per tipologia di assunzione e/o collaborazione, qualifica e costo aziendale complessivo;
- d) elenco delle nuove assunzioni e/o collaborazioni, delle modalità di selezione e dei principali atti di gestione e organizzazione del personale impiegato;
- e) elenco incarichi professionali con indicazione dell'impegno economico;
- f) elenco dei fornitori di beni e servizi, del valore economico della fornitura e della modalità di selezione degli stessi;
- g) eventuali atti di alienazione del patrimonio.

Art. 20 **Azioni di auditing**

1. Ciascun Ente Pubblico socio esplica una vigilanza diretta sui risultati gestionali della società, anche attraverso specifiche azioni di auditing (verifiche) presso le sedi legale, operativa e/o amministrativa della società e nei luoghi di svolgimento dei servizi affidati.

2. A tal fine, l'Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 del presente Statuto, si avvale di personale dipendente della società in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale.

3. L'Amministratore Unico dovrà partecipare attivamente all'auditing e supportare il team di verifica nelle diverse fasi per garantirne il buon esito.

Art. 21 **Controllo sulla gestione della società**

1. Ciascun Ente Pubblico socio, in persona del rappresentante legale o di delegato nelle forme di cui all'art. 10 dello Statuto, ha diritto di esercitare il controllo sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2476 c.c..

2. A tal fine, ciascun Ente Pubblico socio ha il diritto di avere dall'Amministratore Unico notizie sulla gestione della società e di consultare i libri contabili e i documenti

relativi all'amministrazione della società, a semplice richiesta scritta e previa sottoscrizione di impegno di riservatezza nei limiti strumentali agli interessi della società.

3. L'Amministratore Unico riscontra la richiesta di cui al precedente comma nel termine di trenta giorni.

4. L'utilizzo dei documenti oggetto di consultazione è finalizzato e circoscritto all'esercizio del controllo analogo congiunto.

Art. 22

Audizione dell'Amministratore Unico da parte degli Enti Pubblici soci

L'Amministratore Unico, ove richiesto da uno degli Enti Pubblici soci, relaziona davanti al competente organo di governo circa i servizi erogati dalla società in favore dell'Ente stesso.

TITOLO V ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23

Amministratore Unico

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.
2. L'Amministratore Unico deve essere scelto tra persone di comprovata esperienza professionale che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o direttivi in società pubbliche o private, oppure cariche in organi di governo di Pubbliche Amministrazioni. In ogni caso, l'Amministratore Unico deve possedere requisiti di onorabilità e non incorrere in cause di incompatibilità e inconferibilità stabilite dalle norme vigenti. Il candidato alla carica di Amministratore Unico dovrà presentare, unitamente alla candidatura, una proposta di gestione della società.
3. E' fatto obbligo all'Amministratore Unico di segnalare tempestivamente all'Assemblea la sopravvenienza di cause che comportino la decadenza dalla carica.
4. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo deliberazione assembleare, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica. L'Amministratore Unico è rieleggibile, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina, per periodi consecutivi non superiori a dieci esercizi e in base alle vigenti disposizioni di legge.
5. L'Amministratore Unico è revocabile in ogni tempo per giusta causa.
6. In caso di dimissioni o revoca o di altra causa di impedimento permanente all'esercizio della carica sociale, l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dall'Ente Pubblico socio più diligente per la nomina del nuovo Amministratore Unico.
7. La cessazione dalla carica, in ogni caso, ha effetto dalla nomina del nuovo Amministratore Unico.
8. L'Amministratore Unico può nominare e revocare institori o procuratori per il

compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 24
Divieto di concorrenza

L'Amministratore Unico è vincolato al dovere di non agire in conflitto di interessi con la società e al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 25
Amministratore Unico – poteri e compiti in relazione al controllo analogo congiunto

1. All'Amministratore Unico sono attribuiti poteri necessari all'attuazione dell'oggetto sociale e alla corretta gestione della società, nello stretto rispetto degli indirizzi e degli obiettivi strategici approvati dall'Assemblea e, più in generale, nel rispetto dei vincoli discendenti dal requisito del controllo analogo congiunto.
- 2 L'Amministratore Unico è tenuto a collaborare con gli Enti Pubblici soci, anche tramite la comunicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente Statuto, al fine di consentire l'espletamento dei controlli interni sulle società partecipate di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'Amministratore Unico è altresì tenuto a predisporre e trasmettere a tutti gli Enti Pubblici soci copia del bilancio trimestrale, segnalare eventuali e significativi scostamenti dal piano previsionale di gestione, nonché le operazioni non previste nel piano previsionale di gestione che sono state concertate insieme agli Enti Pubblici soci ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
4. In caso di violazione degli obblighi relativi al controllo analogo congiunto, l'Assemblea adotta i provvedimenti consequenziali che ritiene opportuni. Rappresentano, in ogni caso, giusta causa di revoca:
 - l'inosservanza dei pareri obbligatori e vincolanti formulati dagli Enti Pubblici soci di cui agli articoli 16 e 17 del presente Statuto;
 - il mancato rispetto del riparto di poteri espressamente riservati ad altri organi sociali;
 - la violazione degli adempimenti previsti dal comma terzo del presente articolo.

Art. 26
Atti dell'Amministratore Unico

Gli atti adottati dall'Amministratore Unico nell'esercizio delle sue funzioni devono essere redatti e protocollati con modalità tali da garantirne la tracciabilità e la conservazione presso gli uffici della società, nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti norme in tema di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e amministrazione digitale.

Art. 27

Rappresentanza di fronte a terzi

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché il potere di firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

Art. 28 Compensi

1. All'Amministratore Unico è corrisposto un rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della carica sociale e un compenso, nella misura e nelle forme deliberate dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico.
2. I rappresentanti degli Enti Pubblici soci ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto non percepiscono alcun compenso, premio di risultato o gettone di presenza per lo svolgimento della carica sociale e dei compiti di cui agli articoli 16 e 17 del presente Statuto.
3. E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività sociale oppure trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 29 Organo di controllo e revisione

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo o un revisore e ne determina i compensi. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'organo di controllo è costituito da un solo sindaco.
2. Salva diversa disposizione di legge, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.
3. All'organo di controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
4. In caso di decisione assembleare di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
5. Le riunioni, previa convocazione mediante telefax o posta elettronica certificata, oppure con qualsiasi altro modo idoneo allo scopo, si svolgono nella sede sociale o altrove nel territorio degli Enti Pubblici soci, anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 30 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 31 Bilancio della società

1. Alla fine di ogni esercizio sociale verrà formato ai sensi di legge il bilancio, da sottoporre all'Assemblea ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente Statuto.
2. Nell'ambito dei flussi informativi di cui all'art. 19 del presente Statuto, l'Amministratore Unico trasmette trimestralmente agli Enti Pubblici soci i seguenti atti e documenti:
 - a) Conto economico;
 - b) Stato patrimoniale;
 - c) Analisi di bilancio (analitico).

Art. 32 Distribuzione degli utili

1. Degli utili netti è accantonata una somma pari al cinque per cento (5%) di essi per la costituzione della riserva legale, sino al raggiungimento del minimo di legge.
2. E' costituita altresì, ai fini del rimborso della quota di partecipazione in caso di esercizio del diritto di recesso, una riserva di utili pari al venticinque per cento (25%) di essi, fino a che questa non abbia raggiunto il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale.
3. Gli utili che residuano sono distribuiti tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione, fatta salva ogni diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO VIII RECESSO – SCIoglimento – FORO COMPETENTE

Art. 33 Recesso dei soci

1. Il diritto di recesso compete agli Enti Pubblici soci nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 2473 c.c. e nelle ipotesi in cui non hanno concorso, in quanto dissenzienti, alle delibere riguardanti:
 - il piano previsionale di gestione;
 - l'assunzione di impegni di spesa o di investimento non previsti nel piano previsionale di gestione;

- le modifiche statutarie relative all'esercizio del controllo analogo congiunto di cui al Titolo IV del presente Statuto.

2. Gli Enti Pubblici soci hanno altresì il diritto di recedere dalla società in caso di mancato gradimento assembleare alla modalità di aumento del capitale sociale mediante offerta di cui all'art. 6 del presente Statuto e al trasferimento della quota di capitale sociale ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

3. L'Ente Pubblico socio che intende recedere dalla società per le cause di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo ne dà comunicazione all'Assemblea mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento nel termine di trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso.

4. La determinazione del valore della partecipazione, da liquidarsi entro 180 giorni dalla data di comunicazione del recesso secondo il disposto del comma 6, è effettuata dall'Amministratore Unico in relazione all'ultimo bilancio chiuso.

5. In caso di disaccordo circa il valore di liquidazione della partecipazione, l'Ente Pubblico socio recedente ne dà comunicazione all'Assemblea, con le modalità di cui al precedente comma 3, e il valore è determinato con relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente. Il costo della perizia è a carico dell'Ente Pubblico socio recedente.

6. In ogni caso, il rimborso è effettuato in proporzione al valore attualizzato del patrimonio sociale all'ultimo bilancio chiuso, tenuto conto delle compensazioni generate dal recesso e, in particolare, degli eventuali danni cagionati alla società dall'Ente Pubblico socio recedente in relazione ai costi sostenuti, agli investimenti effettuati e agli impegni assunti per lo svolgimento dei servizi affidati anche dall'Ente Pubblico socio recedente.

7. Il rimborso della quota avviene mediante acquisizione della stessa da parte degli altri Enti Pubblici soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni; qualora ciò non avvenga, utilizzando la riserva di cui all'art. 32 del presente Statuto o, in mancanza, riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società è posta in liquidazione.

8. Il recesso produce effetto con la comunicazione dello stesso all'Assemblea, salva la facoltà per l'Ente Pubblico socio recedente di prorogare l'affidamento del servizio per il tempo strettamente necessario all'adozione di un nuovo modello gestionale da parte dell'Ente Pubblico socio.

Art. 34 Scioglimento della Società

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, determina i criteri di liquidazione della società e nomina uno o più liquidatori, indicandone poteri e compensi.

3. Salva diversa decisione assembleare, l'organo di liquidazione si compone di colui che riveste la carica di Amministratore Unico.

4. Si applica la disciplina prevista per lo scioglimento delle società di capitali.

Art. 35
Foro competente

Per le controversie tra i soci, il foro esclusivo competente è quello ove ha sede la società.

Art. 36
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi disciplinanti le materie e i settori di riferimento.



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE C.C. N° 20 DEL 30/4/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO SOCIALE SOCIETA' AMBIETE DEL SUD-OVEST MILANESE SRL – S.A.S.O.M. Srl

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 30/4/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla citata.....di Bilancio

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO
Dott.ssa Giovanna Ceribelli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *16/5/2016* al *31/5/2016*

Rosate, *16/5/2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *16/5/2016*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice